



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO il D.L. 16 maggio 2008, n. 85, convertito in Legge 14 luglio 2008, n. 121, che istituisce il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca;

VISTA la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante "Riordino del Consiglio Universitario Nazionale", e, in particolare, gli articoli 1 e 4, concernenti le elezioni per il rinnovo del Consiglio Universitario Nazionale;

VISTO il D.M. 16 marzo 2006, con cui è stato confermato in n. 14 il numero delle aree dei settori scientifico-disciplinari;

VISTO il D.M. 28 dicembre 2006, con cui sono stati nominati i componenti del CUN e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.M. 7 febbraio 2011, con cui sono stati nominati per quattro anni i componenti del CUN eletti a seguito del rinnovo delle aree 03, 05, 07, 09, 10, 12, 13 e sono stati nominati i tre componenti del personale tecnico amministrativo delle Università;

VISTO il D.M. 8 febbraio 2013, con cui sono stati nominati per quattro anni i componenti del CUN eletti a seguito del rinnovo delle rimanenti aree 01, 02, 04, 06, 08, 11 e 14;

VISTA l'O.M. prot. n. 823 del 5.11.2014 con cui sono state indette le elezioni per il rinnovo delle aree 03, 05, 07, 09, 10, 12, 13 e per l'area 14 limitatamente ai professori di prima fascia, e per il rinnovo dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo;

VISTO il D.M. 6 febbraio 2015 di nomina dei suddetti componenti eletti, rappresentati da 8 professori ordinari, 7 professori associati, 7 ricercatori, 3 rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo, nonché la nomina del componente designato dal CODAU;

CONSIDERATO che la legge 16 gennaio 2006, n.18 all'art. 1, comma 7, prevede che *"i componenti del CUN che nel corso del mandato perdono o modificano lo status di appartenenza alla fascia o categoria od organismo rappresentato decadono immediatamente e sono sostituiti entro due mesi, con le stesse procedure, per il residuo periodo del mandato originario"*;

VISTO che il prof. Marco Catarci, in data 11 febbraio 2015, ha comunicato la modifica del proprio *status* ai sensi del decreto rettorale dell'Università degli Studi di Roma Tre, relativo alla sua nomina a Professore di seconda fascia nel settore scientifico disciplinare M/PED01 presso il Dipartimento di Scienze della Formazione;

VISTO che il prof. Mario Amore, in data 27 gennaio 2015, ha comunicato la modifica del proprio *status* ai sensi del decreto rettorale dell'Università degli Studi di Genova relativo alla sua nomina a Professore di prima fascia nel settore scientifico disciplinare MED/25- Psichiatria presso il Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili;

VISTO che il prof. Alessandro Arienzo, in data 26 gennaio 2015, ha comunicato la modifica del proprio *status* ai sensi del decreto rettorale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II relativo alla sua nomina a Professore di seconda fascia nel settore scientifico disciplinare SPS/02 presso il Dipartimento di Studi Umanistici;

CONSIDERATO che per le operazioni di voto può essere utilizzata una procedura telematica validata a livello nazionale per assicurare contemporaneamente l'accertamento dell'identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto;

VISTO che tale procedura predisposta dal CINECA è stata validata nella seduta dell'8 febbraio 2010 da una Commissione di esperti, istituita con Decreto del Capo Dipartimento per l'Università, l'AFAM e la Ricerca n. 88 del 21 luglio 2009;

VISTO che anche le precedenti elezioni sono state curate con il supporto telematico del CINECA;

MA



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ORDINA

Art. 1

Indizione votazioni

Per i giorni dal 20 al 22 maggio 2015 sono indette le votazioni per l'elezione delle seguenti componenti del Consiglio Universitario Nazionale:

- 1 Professore di seconda fascia dell'Area 06;
- 1 Ricercatore dell'Area 11;
- 1 Ricercatore dell'Area 14;

Le votazioni hanno luogo tra le ore 9,00 e le ore 17,00, di ciascun giorno feriale. Il giorno 22 maggio 2015 le operazioni di voto terminano alle ore 14.00.

Ogni Ateneo, nell'ambito dei giorni e dell'orario sopra indicati, può fissare, per esigenze organizzative, un proprio calendario e un proprio orario.

Art. 2

Elezione dei professori e dei ricercatori

Per le sopracitate aree disciplinari sono costituiti due collegi elettorali dei quali uno è composto dai professori di seconda fascia e uno dai ricercatori.

In ciascun collegio l'elettorato attivo e passivo è attribuito separatamente agli appartenenti alle corrispondenti aree e fasce.

Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo candidato. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.

A parità di voti prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano per età.

I componenti del CUN che nel corso del mandato perdono o modificano lo *status* di appartenenza alla fascia decadono immediatamente e sono sostituiti con le stesse procedure, per il residuo periodo del mandato originario. Non si verifica la decadenza nel caso in cui la perdita o la modifica dello status intervenga nell'ultimo anno del mandato (articolo 1, comma 7, della legge 16 gennaio 2006, n. 18).

Art. 4

Formazione degli elenchi dell'elettorato e presentazione delle candidature

Ai fini della determinazione dell'elettorato, il CINECA, tenuto conto dei dati forniti dagli Atenei, predispone gli elenchi dei professori di seconda fascia e dei ricercatori, in servizio al 1 aprile 2015, distinti per collegi elettorali, e li pubblica in data 9 aprile 2015 sul sito all'indirizzo <http://elezionicun.miur.it>.

Dal 9 al 16 aprile 2015 gli interessati possono proporre opposizione al Rettore che decide entro il 20 aprile 2015 e comunica al CINECA le eventuali conseguenti modifiche da apportare agli elenchi.

Il CINECA pubblicherà in rete, il 23 aprile 2015, gli elenchi definitivi che faranno fede ai fini della determinazione dell'elettorato attivo.

Le candidature sono formalizzate dagli interessati secondo gli schemi allegati alla presente ordinanza (all. 1), e pubblicati sul sito <http://elezionicun.miur.it>.

Le dichiarazioni di candidatura dei professori di seconda fascia e dei ricercatori, sottoscritte dai candidati e autenticate dal Rettore o da un suo delegato, sono inviate, per il tramite degli Uffici

ME



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

amministrativi di ciascuna istituzione universitaria, entro il 30 aprile 2015 al CINECA che li pubblicherà l'8 maggio 2015 e successivamente le trasmetterà alla Commissione elettorale Centrale di cui al successivo art. 8.

Il modulo di candidatura pre-compilato può essere prodotto automaticamente dagli interessati all'interno del proprio sito personale riservato all'indirizzo <https://loginmiur.cineca.it>, fermo restando l'obbligo di presentare tale dichiarazione sottoscritta e autenticata dal Rettore al proprio Ateneo di appartenenza.

Art.5 Esercizio del diritto di voto

Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovi sospeso cautelatamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non gode dell'elettorato attivo e passivo.

Nessuno può votare più di una volta e in sede universitaria diversa da quella di appartenenza. Possono tuttavia votare in altra sede coloro che siano in possesso di specifica autorizzazione scritta del Preside della facoltà o Dipartimento di appartenenza, per i professori e ricercatori, o del Direttore Generale per il personale tecnico e amministrativo, da consegnare a cura degli interessati al Presidente della Commissione di seggio presso cui esercitano il diritto di voto.

Art. 6 Seggi elettorali

Entro il sesto giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle votazioni, presso le sedi già dotate dell'attrezzatura telematica predisposta per precedenti elezioni, con decreto del Rettore sono istituiti i seggi elettorali per le elezioni del professore di II fascia e dei ricercatori.

La Commissione di seggio è composta da un Presidente e quattro membri scelti tra gli elettori del seggio, di cui uno con funzioni di segretario, scelti preferibilmente tra gli elettori del seggio o, in subordine, tra il personale tecnico e amministrativo della singola università.

La Commissione di seggio è assistita da un funzionario con competenza informatica. Per la validità delle operazioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

In caso di rinuncia, anche nel corso delle operazioni, il Rettore provvede alla sostituzione.

Art. 7 Operazioni di voto

Il documento che descrive la procedura telematica, atta a consentire lo svolgimento delle elezioni (all. 2), costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

Nei giorni e nell'orario stabiliti l'elettore, dopo aver dimostrato la propria identità, aver apposto la propria firma sull'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo e aver ritirato il proprio certificato elettorale, può procedere alla votazione.

Il voto è individuale e segreto.

Ogni elettore esprime una sola preferenza.

Le istruzioni sulla procedura di voto saranno disponibili sul sito <http://elezionicun.miur.it>. Una copia delle istruzioni è affissa in ciascuna postazione elettorale ed è comunque resa disponibile dal seggio elettorale.

All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni ed esaurite le operazioni di voto degli elettori che in quel momento sono presenti nel locale della postazione, il Presidente dichiara chiuse le votazioni.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 8

Svolgimento delle operazioni di scrutinio

Alle ore 15 del giorno 22 maggio 2015, si insedia la Commissione elettorale Centrale che procederà alle operazioni di scrutinio, che sono pubbliche.

Al completamento di tutte le operazioni per ciascun collegio, i risultati saranno pubblicati in rete.

Art. 9

Commissione Elettorale Centrale

Con decreto del Ministro è costituita presso il Ministero una Commissione elettorale Centrale con il compito di effettuare le operazioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 8.

La Commissione è presieduta da un Consigliere di Stato o da un Magistrato di T.A.R. ed è composta da un professore di prima fascia, da un professore di seconda fascia e da un ricercatore, designati dal CUN, nonché da tre funzionari del Ministero con qualifica funzionale non inferiore a C2, dei quali uno con funzioni di segretario.

La Commissione, al termine delle operazioni di scrutinio, sulla base delle graduatorie distinte per ogni singolo collegio, proclama gli eletti.

Di tutte le operazioni è redatto un processo verbale.

Roma,

IL MINISTRO